



COPIA

COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 107 Del 07/09/2020	OGGETTO: Legge 30/12/2018, n.145 art. , commi da 675 a 684 - Estensione validità delle concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo di competenze del Comune di Ponza - Adempimenti conseguenti - indirizzi operativi
--	---

L'anno Duemila venti il giorno sette del mese di settembre alle ore 13:30 nella Casa Comunale- convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO FERRAIUOLO <i>Sindaco</i>	X	
GIUSEPPE MAZZELLA <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
MICHELE NOCERINO <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	3	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

OGGETTO: Legge 30/12/2018, n. 145 art. 1, commi da 675 a 684 - Estensione validità delle Concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo di competenza del Comune di Ponza - Adempimenti conseguenti - Indirizzi operativi.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione, di cui al D.P.R. 15/02/1952, n. 328, nella loro vigente formulazione;

Visto il D.P.R. 24/07/1977, n. 616 in materia di deleghe di competenze amministrative dallo Stato alle Regioni;

Vista la Legge 04/12/1993, n. 494 *“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 05.10.1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”*;

Visto l’art. 105, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, che conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

Visto l’art. 77 della L.R. 06/08/1999, n. 14 con le quali la Regione Lazio ha conferito ai Comuni della fascia costiera l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti il rilascio, il rinnovo, la revoca delle concessioni demaniali marittime per utilizzazioni turistico - ricreative;

Vista L.R. 06/08/2007, n. 13 recante norme sulla *“Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla L.R. 06.08.1999, n. 14”* che all’art. 47 dispone: *“I comuni nel cui territorio sono comprese le relative aree demaniali provvedono al rilascio, alla decadenza e alla revoca, nonché a qualsiasi variazione, delle concessioni delle aree demaniali marittime, comprese quelle immediatamente prospicienti, quando l’utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative”*;

Visto l’art. 1, comma 18 del D.L. 30/12/2009 n. 194, convertito in Legge 25/02/2010, n. 25, con il quale è stata disposta la proroga al 31.12.2015 del termine di durata delle concessioni aventi finalità turistico-ricreative fissato nei vigenti titoli concessori;

Visto il D.Lgs 26/03/2010, n. 59 *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”*, quest’ultima c.d. *“Direttiva Bolkenstein”* o *“Direttiva Servizi”*;

Vista la Legge 15/12/2011, n. 217 *“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010”*;

Visto l’art. 34-duodecies del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni in Legge 17/12/2012, n. 221 con il quale è stato posticipato al 31/12/2020 il termine di proroga previsto dall’art. 1, comma 18 del D.L. 30/12/2009 n. 194, convertito in Legge 25/02/2010, n. 25, per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative e per quelle destinate alla nautica da diporto (art. 2, comma 1 del D.P.R. 02/12/1997, n. 509) di cui all’art. 3, comma 8, punto 1.b) del D.L. n. 70 del 13/05/2011 convertito con modificazioni in Legge 12/07/2011, n. 106;

Visto il Regolamento Regionale n. 19/2016 emanato dalla Regione Lazio in data 12/08/2016, recante: *“Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”*

Vista la Legge 30/12/2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* che all’art. 1, commi da 675 a 684 detta norme di revisione della materia delle concessioni demaniali marittime;

Premesso che:

- il Comune di Ponza in attuazione alle disposizioni del D.L. 30/12/2009, n. 194, convertito, con modificazioni in Legge 26/02/2010, n. 25, con vari atti, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento attuativo del

Codice della Navigazione, ha disposto la proroga sino al 31/12/2015 delle concessioni demaniali marittime vigenti alla data del 31/12/2009, ricadenti negli ambiti di competenza territoriale, in aderenza alle indicazioni operative fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti con Circolare n. M_TRA/PORTI/6105 Class A.2.50 in data 06/05/2010;

- il Comune di Ponza in attuazione alle disposizioni dell'art. 34-duodecies del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni in Legge 17/12/2012, n. 221, con vari atti, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento attuativo del Codice della Navigazione, ha provveduto a prorogare al 31/12/2020 tutte le concessioni demaniali marittime vigenti per finalità turistico ricreative di propria competenza, in aderenza alle indicazioni operative fornite dalla Regione Lazio con nota prot. 137622 del 09/04/2013 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale dei Porti con Circolare n. 57 Serie II - Titolo Demanio Marittimo Prot. n. M_IT/PORTI/586 del 15/01/2013;
- le concessioni demaniali marittime per finalità turistiche ricreative di competenza del Comune di Ponza, vigenti alla data odierna, sono tutte in scadenza il 31/12/2020;

Considerato che:

- la Legge 30/12/2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", pubblicata in G.U. n. 302 del 31/12/2018 (Supplemento Ordinario n. 62) ed entrata in vigore il 1° gennaio 2019, stabilisce, all'art. 1, ai commi compresi tra 675 e 681, la procedura e la tempistica per la complessiva revisione della materia delle concessioni demaniali e ai successivi 682 e 683 l'estensione, a far data dal 01/01/2019, di 15 anni della validità delle concessioni demaniali marittime di cui al D.L. n. 400/1993, articolo 01, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge di stabilità;

Rilevato che:

- l'estensione della validità delle concessioni demaniali marittime disposta dalla Legge di Bilancio per il 2019 sembra presentare problemi di compatibilità con la Direttiva (UE) 2006/123/CE, c.d. "Direttiva Bolkenstein" o "Direttiva Servizi";
- già in passato il quadro normativo delle concessioni demaniali marittime è stato condizionato dalla procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908, a suo tempo aperta per il mancato adeguamento della legislazione statale italiana all'articolo 12 della citata direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno;
- detta procedura di infrazione è stata archiviata con decisione della Commissione Europea nella riunione del 27/02/2012 a seguito dell'entrata in vigore della Legge 15/12/2011, n. 217 "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2010*" che all'art. 11 abrogava e modificava le disposizioni della legislazione statale in contrasto con il diritto comunitario e delegava il Governo ad adottare, entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime definendo i relativi principi e criteri direttivi, in regime di intesa da acquisire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni;
- le seguenti norme succedutesi nel tempo nell'ordinamento giuridico italiano di proroga, prima al 2015 e poi al 2020, delle scadenze delle concessioni demaniali marittime vigenti, sono state apertamente accusate di distorcere la prativa della libera concorrenza ovvero del libero mercato in cui deve essere invece garantito l'accesso incondizionato all'attività di impresa nel pieno rispetto della direttiva 2006/123/CE;

Richiamate:

- la Sentenza 14/07/2016, n. C-458/14 con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha sancito che l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere

interpretato nel senso che una misura nazionale non può prevedere che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico, in assenza di qualsiasi procedura di selezione volta a scegliere in modo imparziale e trasparente i potenziali candidati;

- la Legge 07/08/2016, n. 160 recante: «*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*», di conversione con modifiche del D.L. 24/06/2016, n. 113, che, in applicazione di quanto previsto dalla precedente sentenza della C.G.U.E. sopra richiamata, ha previsto all'art. 24, co. 3-septies, che "*Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*";
- la Sentenza n. 6688 del 26/11/2018 con la quale il Consiglio di Stato - Sezione V, ha ribadito che "*le proroghe automatiche in via normativa delle concessioni demaniali marittime sono state dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea, V sezione, 14 luglio 2016, n. 458 (con la conseguenza che le relative disposizioni legislative devono essere disapplicate (Cons. Stato, sez. VI, 12 febbraio 2018, n. 873; Cass. Pen., sez. III, 16 marzo 2018, n. 21281)*";
- la Sentenza n. 25993 del 12/06/2019 della III[^] Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, che ha precisato che la legge 160/2016 si è limitata a stabilire che "*conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*", ribadendo che il logico corollario di tale impostazione è che le disposizioni *ex lege* 194/2009 si riferiscono esclusivamente alle concessioni nuove, ovvero a quelle sorte dopo la Legge n. 88/2001, e comunque valide a prescindere dalla proroga automatica di cui al D.L. 400/1993, come modificato da detta Legge n. 88/2001, introdotta nel 1993 ed abrogata nel 2001, nonché che la proroga non opera automaticamente, ma richiede una espressa istanza da parte del concessionario ed un provvedimento espresso da parte del Comune previa necessaria verifica, non solo della esistenza a monte di un titolo valido ma anche del permanere dei requisiti in capo al concessionario;
- la Sentenza n. 7874 dell'11/11/2019 del Consiglio di Stato - Sezione VI, pubblicata il 18/11/2019, con la quale è stata valutata negativamente l'estensione generalizzata delle concessioni demaniali marittime fino al 31/12/2033 prevista dall'art. 1, commi 682 e 683 della Legge n. 145/2018, pur non disapplicando la norma a causa di alcune formalità tecniche;
- la recente Sentenza del Consiglio di Stato- Sezione VI, n. 4610 del 17/07/2020, con la quale viene ribadita la necessità di procedere all'esperimento della selezione pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime derivante, tra gli altri, dalla necessità di rispettare i principi della direttiva comunitaria 123/2006 (c.d. Bolkestein);

Rilevato che:

- il Coordinamento Tecnico interregionale della Conferenza delle Regioni in materia di demanio marittimo, in data 24/01/2019, si è riunito per analizzare le nuove disposizioni di cui alla Legge 30/12/2018, n. 145, ed i consequenziali adempimenti a carico delle Regioni e dei Comuni costieri;
- le Regioni, in tale sede, hanno rappresentato la necessità di un'interpretazione univoca delle norme succitate;
- la Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero Infrastrutture e Trasporti, presente anch'essa a detta riunione del Coordinamento Tecnico, per ovviare ad ogni incertezza interpretativa, ha rappresentato la necessità di richiedere un parere in merito all'Avvocatura

dello Stato a seguito del quale fornire indirizzi operativi per una corretta ed uniforme applicazione della normativa succitata;

- la Regione Lazio con nota esplicativa prot. 279402 del 09/04/2019 avente ad oggetto "*Concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo . Adempimenti conseguenti l'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nota esplicativa*", allegata al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato n. 1), in attesa dei chiarimenti/indicazioni da parte dei competenti Organi e al fine di uniformare l'applicazione della nuova normativa da parte dei Comuni costieri anche con riferimento alla normativa regionale di settore, ha fatto pervenire alcuni orientamenti, non cogenti per l'Amministrazione Comunale, in merito all'applicazione della nuova normativa;
- nel caso in specie, considerando che dalla lettura del dispositivo art. 1, commi 682 e 683 della Legge 145/2018, sembrerebbe desumersi che l'estensione temporale del titolo concessorio si possa applicare "*ope legis*" e possa quindi intervenire in modo automatico anche in assenza di specifiche linee guida, la stessa Regione con la suddetta nota esplicativa, ha invitato i Comuni, nelle more dell'adozione di una direttiva o indirizzi da parte degli organi competenti, ad applicare l'estensione quindicinale a mezzo di provvedimento ricognitivo, come suggerito per la precedente proroga al 2020 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Regionale Porti con circolare n. 57, prot. 586 del 15/01/2013, allegata al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato n. 2), utilizzando il modello fac-simile già trasmesso dalla stessa Regione Lazio in allegato alla predetta nota prot. 137622 del 09/04/2013;
- il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuale, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo con nota prot. 34476 del 20/12/2019, inviata a tutte le Autorità di Sistema Portuale e per conoscenza all'Ufficio legislativo, relativamente alle previsioni dell'art. 1, commi 682 e 683 della Legge n. 145/2018, sulla base della sopraccitata Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione VI, n. 7874 dell'11/11/2019 che ha espresso una valutazione negativa alle previsioni della legge, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14/07/2016 e altre del Consiglio di Stato (tra cui sezione VI, 31/01/2017, n. 394), ha evidenziato ai funzionari locali che "la disapplicazione della norma nazionale configgente con il diritto dell'Unione europea costituisce un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni, a maggior ragione se tale contrasto è stato accertato dalla Corte di Giustizia UE";

Dato Atto:

- che il legislatore italiano con la Legge 30/12/2018, n. 145 ha di fatto attribuito ai titolari delle concessioni una situazione soggettiva;
- che l'eventuale mancata applicazione della Legge 30/12/2018, n. 145 da parte del Comune di Ponza può esporre l'Amministrazione Comunale a richieste di risarcimento del danno da parte dei concessionari;
- che dall'altra parte, la formalizzazione da parte del Comune di Ponza degli atti ricognitivi di estensione della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche ricreative, in assenza di una procedura pubblica e trasparente, potrebbe comportare presumibilmente, in caso di impugnazione degli atti, la dichiarazione di illegittimità degli atti stessi, come sancito dalla soprarichiamata Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione V n. 6688 del 26/11/2018;

Visto altresì, per quanto possa occorrere, il D.L. 19/05/2020, n. 34 convertito con modificazioni nella Legge 17/07/2020, n. 77 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 182 "... che al comma 2 recita: "*Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da covid-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o*

proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionaria”;

Valutato che l’asseveramento dell’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime di competenza del Comune di Ponza, al fine di garantire una procedura pubblica e trasparente, possa essere formalizzato con l’adozione di un provvedimento di natura ricognitiva/dichiarativa, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (atto o licenza suppletiva) mediante l’acquisizione, accertamento ed espletamento delle sotto elencate formalità:

- acquisizione della manifestazione della volontà da parte del concessionario ad accedere all’estensione della validità della propria concessione come disposto dalla Legge 30/12/2018, n. 145, con pagamento diritti istruttori, nei termini previsti da un Avviso Pubblico di avvio del procedimento da emanarsi;
- pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale, nei tempi e modi previsti dall’art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, delle richieste che perverranno dai concessionari, relativamente alle quali chiunque potrà presentare osservazioni e/o opposizioni che saranno valutate dandone conto nel provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento;
- accertamento della permanenza dei requisiti soggettivi del concessionario e la regolarità amministrativa, contabile e tecnica per il prosieguo del rapporto concessorio con la Pubblica Amministrazione (validità del titolo, assenza di morosità per canoni e imposte regionali, assenza di procedimenti di revoca o decadenza in corso, assenza di procedimenti per innovazioni *sine titulo* accertate sugli ambiti oggetto della concessione);
- determinazione della misura del canone annuale e dell’importo complessivo relativo al periodo di estensione (fino al 31/12/2033), ai fini del calcolo e del versamento dell’imposta di registro;

Rilevato che detta procedura è stata suggerita dalla Regione Lazio ed è già stata applicata da vari comuni del litorale laziale;

Ritenuto di provvedere a riguardo nei termini sopra indicati;

Visti e richiamati i provvedimenti normativi sopra citati;

Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo statuto dell’Ente;

DELIBERA

Per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono completamente richiamate e trascritte quali parti integranti del presente provvedimento:

- 1) Prendere atto della nota della Regione Lazio prot. 279402 del 09/04/2019 avente ad oggetto "*Concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo . Adempimenti conseguenti l'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nota esplicativa*", allegata al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato n. 1), con cui sono state fornite ai Comuni costieri le prime indicazioni operative per l’attuazione delle nuove disposizioni di legge in

materia di concessioni demaniali marittime con particolare riferimento all'estensione della validità delle stesse al 31/12/2033;

- 2) Al fine di garantire una procedura pubblica e trasparente, autorizzare l'avvio del procedimento per l'asseveramento dell'estensione *ex lege* della durata delle concessioni demaniali marittime di competenza del Comune di Ponza mediante acquisizione, accertamento ed espletamento delle sotto elencate formalità da parte dell'Ufficio competente:
 - a) acquisizione della manifestazione della volontà da parte del concessionario ad accedere all'estensione della validità della propria concessione come disposto dalla Legge 30.12.2018, n. 145, con pagamento diritti istruttori, nei termini previsti da un Avviso Pubblico di avvio del procedimento da emanarsi;
 - b) pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale, nei tempi e modi previsti dall'art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, delle richieste che perverranno dai concessionari, relativamente alle quali chiunque potrà presentare osservazioni e/o opposizioni che saranno valutate dandone conto nel provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento;
 - c) accertamento della permanenza dei requisiti soggettivi del concessionario e la regolarità amministrativa, contabile e tecnica per il prosieguo del rapporto concessorio con la Pubblica Amministrazione (validità del titolo, assenza di morosità per canoni e imposte regionali, assenza di procedimenti di revoca o decadenza in corso, assenza di procedimenti per innovazioni *sine titulo* accertate sugli ambiti oggetto della concessione);
 - d) determinazione della misura del canone annuale e dell'importo complessivo relativo al periodo di estensione (fino al 31/12/2033), ai fini del calcolo e del versamento dell'imposta di registro;
- 3) Dare atto che all'esito dell'istruttoria d'ufficio secondo la procedura di cui al precedente punto 2), delle direttive della Regione Lazio di cui alla citata nota prot. 279402 del 09.04.2019 e della Circolare n. 57, prot. 586 del 15/01/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione Regionale Porti, allegata al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato n. 2), gli atti di estensione della validità delle concessioni demaniali marittime ai sensi della Legge 30/12/2018, n. 145 saranno formalizzati con l'adozione di provvedimenti di natura ricognitiva/dichiarativa, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (atto o licenza suppletiva), fatto sempre salvo il potere di revoca anticipata o di decadenza, senza indennizzo, ai sensi del vigente Codice di Navigazione, il potere di revoca anticipata o decadenza per motivi di interesse pubblico, il diritto di cessazione anticipata dell'estensione in argomento laddove ciò sia imposto da norme imperative ed inderogabili;
- 4) Dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo per la cui attuazione viene autorizzato il Responsabile del Servizio Urbanistica e Demanio Marittimo;
- 5) Trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lazio, all'Agenzia del Demanio e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Gaeta e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza;
- 6) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 7) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ft.o (ing. Mauro Nunzi)

-per la regolarità contabile: **Parere non richiesto in quanto non comporta impegno di spesa**

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
Ft.o Prof. Francesco Ferraiolo	Ft.o Dott. Raffaele Allocca

Il sottoscritto Segretario Comunale Allocca Raffaele, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. _____ a partire dal _____, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

che la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n.

267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

Protocollo: 0009119/2020

Il Segretario Comunale

Dott. Raffaele Allocca